



Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti
Ufficio Circondariale Marittimo
Siacca

Ordinanza n° (vedasi stringa a stampa)

Interdizione di area demaniale marittima presso la Banchina Marinali d'Italia per i lavori di realizzazione del tratto terminale della "banchina di Riva Nord, dei piazzali retrostanti ed opere di alaggio" nel porto di Siacca

Il sottoscritto, Tenente di Vascello (CP), Capo del Circondario marittimo e Comandante del porto di Siacca,

VISTA: la nota assunta al prot. n. 10279 in data 17/11/2020 integrata con nota assunta al prot. n. 10364 in data 19/11/2020 con la quale Ditta "PORTO SCIACCA Società Consortile A.R.L." ha comunicato l'inizio dei lavori finalizzati per la costruzione di "massi guardiani" all'interno di una porzione di area demaniale marittima presso la Banchina Marinali d'Italia del porto di Siacca – rientranti nell'ambito del progetto di realizzazione del tratto terminale della "Banchina di Riva Nord";

VISTO: il Verbale n. 11 in data 19/02/2020, con il quale la Regione Siciliana Assessorato del Territorio ed dell'Ambiente - Dipartimento dell'Ambiente – Area 2 – Demanio Marittimo, consegna ai soli fini demaniali marittimi ai sensi dell'art. 34 C.N. e 36 del Reg. C.N., al Geom. Rosario FILINGERI, nella qualità di R.U.P., l'area di mq. 23.600,00 di area a terra di cui mq. 14.000,00 di specchio acqueo per lo svolgimento dei Lavori di realizzazione del tratto terminale della "banchina di Riva Nord, dei piazzali retrostanti ed opere di alaggio" nel porto di Siacca;

VISTI: gli elaborati tecnici relativi all'inquadramento dell'area di intervento ed il cronoprogramma degli interventi da eseguire;

VISTA: la propria Ordinanza n. 05/2014 in data 15/05/2014 "Polizia e Sicurezza Marittima Portuale del Porto di Siacca";

VISTI: in particolare, gli articoli 16, 17, 18, 28, 30, 50, 59, 62, 69, 64, 65, 66, 69, 71, 72, 74, 75, 79, 81 del Codice della Navigazione e gli articoli 59, 499 e 524 del relativo Regolamento per la navigazione marittima.

- RITENTUTO:** necessario disciplinare - ai fini della sicurezza della navigazione, portuale e della tutela della pubblica incolumità nonché per la salvaguardia ambientale - il regolare svolgimento dei lavori di che trattasi, al fine altresì di prevenire danni a persone, animali e cose ed inquinamento all'ambiente;
- RAVVISATA:** la necessità di sgomberare le aree oggetto dei lavori dalla presenza di veicoli e natanti estranei alla ditta esecutrice dei lavori;
- VISTO:** il d. Lgs. 30/04/1992 n. 285 (nuovo Codice della Strada) ed il D.P.R. 16/12/1992 N. 495 (Regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo Codice della Strada);
- VISTO:** il d.lgs. 03/04/2006 n° 152 (Norme in materia ambientale);
- VISTO:** il d.lgs. 09/04/2008 n° 81 (Attuazione dell'art. 1 della L. n° 123/2007 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);
- VISTI:** gli atti d'ufficio;
- VISTO:** l'art. 32, c. 1, della L. 18/06/2009 n° 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione e la competitività)

RENDE NOTO

(Occupazione di parte di area demaniale marittima della Banchina Marinai d'Italia del Porto di Sciacca)

che, a partire dalle ore 08:00 circa del giorno 23/11/2020 con durata stimata di 15 giorni **e comunque fino al termine dei lavori**, una porzione di area demaniale marittima ubicata presso la Banchina Marinai d'Italia del porto di Sciacca (AG), meglio evidenziata nello stralcio planimetrico di cui all'allegato "A" della presente Ordinanza, sarà interessata da lavori per la costruzione di "massi guardiani", rientranti nell'ambito del progetto di realizzazione del tratto terminale della "banchina di Riva Nord, dei piazzali retrostanti ed opere di alaggio" nel porto di Sciacca.

ORDINA

Articolo 1

(Interdizione di parte di area demaniale marittima della Banchina Marinai d'Italia del Porto di Sciacca)

- 1.** A partire dalla data di emissione della presente Ordinanza e fino al termine dei lavori, l'area demaniale marittima evidenziata e compresa nella planimetria citata di cui al "RENDE NOTO", ricadente all'interno della Banchina Marinai d'Italia del Porto di Sciacca, è interdetta al transito, alla sosta di natanti e imbarcazioni in genere, a qualsiasi attività operativa portuale diversa da quella di che trattasi ed ogni altra connessa ai pubblici usi del mare.
- 2.** Sono esclusi dal divieto di cui al precedente comma il personale della ditta esecutrice dei lavori, come sopra specificato, nonché i mezzi della Guardia Costiera

e delle Forze Armate / Polizia / Soccorso che, in ragione del proprio ufficio, hanno necessità di accedervi.

3. Per motivazioni attinenti alla sicurezza, il personale di cui al precedente comma, qualora *in loco*, dovrà segnalare all'impresa responsabile e / o all'impresa esecutrice, la propria presenza nell'area dei lavori e, comunque, dovrà sempre prestare la massima cautela.

Articolo 2

(Disciplina per la circolazione stradale in ambito portuale ed obblighi a carico della ditta esecutrice)

1. Per la durata dei lavori, alla ditta esecutrice ed al responsabile dei lavori è fatto obbligo di:
 - a. attenersi scrupolosamente alle norme di comportamento di cui all' Ordinanza numero 05/14 in premessa citata;
 - b. munirsi delle autorizzazioni/nulla osta di competenza di altre Autorità, necessarie per l'attività di cui trattasi;
 - c. predisporre i pertinenti atti in materia di norme sulla sicurezza del lavoro;
 - d. delimitare l'area in consegna a regola d'arte con idonea recinzione, tale da rendere l'area inaccessibile a persone e veicoli estranei all'attività di cantiere mettere in opera i previsti segnalamenti diurni e notturni;
 - e. apporre lungo il perimetro dell'area interessata appositi cartelli di divieto di accesso all'area di cantiere riportante gli estremi della presente Ordinanza, segnalazione luminosa ed idonei cartelli stradali che indicano la direzione di marcia per superare la predetta area di cantiere;
 - f. adottare tutti i provvedimenti di sicurezza atti a prevenire qualsiasi possibilità di incidente connesso con le operazioni di che trattasi, procedendo con tutte le cautele possibili per prevenire eventuali situazioni di pericolo;
 - g. porre in essere la necessaria organizzazione e la conseguente attività di vigilanza, al fine di consentire l'accesso e la permanenza, all'interno dell'area di cantiere, unicamente a persone e veicoli autorizzati dall'impresa esecutrice dei lavori;
 - h. astenersi dal compiere i lavori in questione ovvero interromperli qualora l'area oggetto delle operazioni non risulti sgombera;
 - i. sospendere le operazioni qualora dovesse verificarsi qualsiasi evento che metta in pericolo la sicurezza della circolazione stradale in senso lato e comunicare immediatamente all'Ufficio Circondariale Marittimo di Sciacca (tel. 0925/22219) qualsiasi situazioni di emergenza o pericolo;
 - j. evitare ogni impedimento al regolare svolgimento delle attività marittime e portuali;

- k. dare immediata comunicazione all'Autorità Marittima ed alle altre competenti Amministrazioni, di ogni evento suscettibile di causare impedimento al regolare svolgimento dei lavori, per motivi di tutela della pubblica incolumità, sicurezza della navigazione e portuale e salvaguardia ambientale, al fine di prevenire danni a persone, animali e cose ed inquinamento all'ambiente;
 - l. il responsabile dell'operazione dovrà, inoltre, fornire aggiornate notizie alla Sezione Tecnica dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Sciacca e/o la Sala Operativa (e-mail: cpsciacca@mit.gov.it, P.E.C. cp-sciacca@pec.mit.gov.it, tel. 0925/22219) in merito alla data di effettivo inizio / termine dei lavori, eventuali ritardi / sospensioni, programmazione ed evoluzione degli stessi.
2. Per la durata dei lavori, a persone e veicoli estranei all'attività di cantiere, è fatto obbligo di:
- a. rispettare il divieto di transito e sosta, sia pedonale che veicolare, nelle aree interessate dai lavori. Qualsiasi veicolo o unità da diporto non espressamente autorizzato e ubicato all'interno dell'area oggetto dei lavori (Vedasi Allegato "A") verrà rimosso forzatamente;
 - b. prestare la massima attenzione e cautela in occasione del transito e sosta, laddove consentito, nelle aree portuali in prossimità dell'area dei lavori.

Articolo 3

(Osservanza delle prescrizioni e responsabilità)

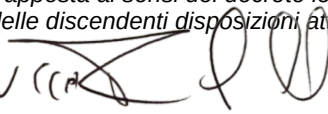
- 1. La presente Ordinanza viene rilasciata ai soli fini e per l'espletamento delle funzioni di polizia marittima e di sicurezza della navigazione previste dal vigente Codice della Navigazione e delle leggi speciali nonché per il sicuro svolgimento delle operazioni nautiche, fermo restando il possesso di qualsivoglia diversa autorizzazione di competenza di altre Autorità/organismi necessarie per lo svolgimento delle attività di che trattasi.
- 2. L'efficacia del presente provvedimento può essere sospesa a motivato giudizio di questa Autorità Marittima, qualora si verificassero fatti o situazioni che compromettano la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare.
- 3. La Ditta esecutrice, a seguito della notifica e con l'accettazione delle prescrizioni contenute nella presente Ordinanza, assume formale impegno di piena osservanza delle stesse ed accetta di manlevare, nei limiti dei propri poteri di rappresentanza, l'Autorità Marittima da ogni e qualsivoglia responsabilità per danni che possano derivare a persone e/o beni dei soggetti partecipanti e/o di terzi, in dipendenza dell'attività oggetto del presente provvedimento ed anche qualora il danno non derivi dall'inosservanza delle prescrizioni di cui alla presente.

Articolo 4
(Norme sanzionatorie)

1. I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto costituisca diversa e/o più grave fattispecie illecita, saranno sanzionati ai sensi di legge e, in particolare, a titolo indicativo non esaustivo:
 - a. ai sensi dell'art. 1174, comma 1 del Codice della Navigazione;
 - b. ai sensi dell'art. 1174, comma 2, del Codice della Navigazione o del d.lgs 30 aprile 1992, n. 285, ss.mm.ii. "Codice della Strada" nel caso di norme relative alla circolazione nell'ambito del demanio portuale;
 - c. ai sensi del d.lgs 3 aprile 2006, n. 152, ss.mm.ii., "Testo Unico in Materia Ambientale" per violazioni in materia ambientale (ivi inclusi i rifiuti).
2. Inoltre, i contravventori saranno ritenuti responsabili civilmente dei danni che possono derivare alle persone e/o alle cose in conseguenza dell'avvenuta trasgressione.
3. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza che sarà immediatamente esecutiva dalla sua pubblicazione nell'apposita sezione del proprio sito web istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/sciaccia nonché trasmessa, per la più ampia divulgazione, alle Amministrazioni Comunali interessate, associazioni di categoria, etc..

Sciacca, (data della firma digitale)

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Francesco PETRUNELLI
(Firma digitale apposta ai sensi del decreto legislativo
n°82/2005 e delle discendenti disposizioni attuative)

TV (CP) 

Firmato Digitalmente da/Signed by:

FRANCESCO PETRUNELLI

In Data/On Date:

lunedì 23 novembre 2020 15:21:14

Motivazione/Reason:

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO / GUARDIA COSTIERA SCIACCA - IL
COMANDANTE

Allegato "A" – area demaniale marittima interdetta

